



BANDO DI CONCORSO COLLEGI UNIVERSITARI

Ospitalità residenziale

Contributi presso i Collegi universitari di merito accreditati e riconosciuti dal MUR e le Strutture CampusX Chieti, CampusX Roma, CampusX Bari

in favore di figli o orfani ed equiparati:

- *degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;*
- *dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (Fondo credito);*
- *degli iscritti alla Gestione Magistrale;*
- *degli iscritti alla Gestione Postelegrafonici.*

Anno accademico 2024 – 2025

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente Bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso

Avvisi, Bandi e Fatturazione >>Welfare, Assistenza e Mutualità >> Bandi>> Bandi nuovi. Saranno, inoltre, pubblicate informazioni utili sui social network ufficiali dell'Istituto.

Indice

Premessa

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Requisiti di mantenimento del contributo
- Art. 5 Credenziali d'accesso del soggetto richiedente e fornitore
- Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
- Art. 7 Attestazione ISEE
- Art. 8 Graduatoria – Criteri e adempimenti
- Art. 9 Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva
- Art. 10 Scorrimento della graduatoria – Pubblicazione elenco assegnatari definitivi
- Art. 11 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 12 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 13 Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e in caso di ritiro anticipato
- Art. 14 Accertamenti e sanzioni
- Art. 15 Istanze di riesame e ricorsi
- Art. 16 Responsabile del procedimento
- Art. 17 Note informative

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di assistenza in favore degli studenti, indice il presente Bando per assegnare contributi per l'iscrizione presso: i Collegi di merito pubblici o riconosciuti e accreditati dal MUR (ai sensi dell'art. 23 comma 2, del D.Lgs n. 68/2012) consultabili sul sito, <https://www.collegiuniversitari.it/it/cerca-collegio.aspx> e presso i CampusX Chieti, CampusX Roma e CampusX Bari a sostegno della frequenza di corsi universitari di laurea.

I contributi possono essere assegnati per la frequenza dei Collegi, in regime di ospitalità residenziale, da parte dei figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici (Fondo credito), dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Magistrale e degli iscritti alla Gestione Postelegrafonici.

Lo studente vincitore del concorso ottiene il contributo per l'intero ciclo di studi accademici, anche nel passaggio da laurea triennale a laurea magistrale, purché si laurei in corso e purché il passaggio avvenga nella prima data possibile di immatricolazione. In tal caso lo studente conserva il beneficio e non deve rinnovare la domanda di partecipazione. **Per mantenere il contributo per gli anni accademici successivi lo studente vincitore dovrà presentare in procedura istanza di rinnovo attestante il permanere dei requisiti di cui al Bando di ammissione.** L'Istituto si riserva di interrompere l'erogazione della prestazione negli anni successivi qualora incompatibile con le risorse in bilancio.

La scelta del Collegio universitario, che deve avere i requisiti di cui al presente Bando, è rimessa allo studente.

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede due distinte figure: il titolare del diritto e il beneficiario;
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) Il dipendente iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici (Fondo Credito);
 - c) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione magistrale;
 - d) l'iscritto alla Gestione Postelegrafonici.
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) figlio o orfano del titolare del diritto;
 - b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio.
4. Sono equiparati agli orfani del genitore titolare del diritto gli orfani dell'altro genitore, nonché i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti iscritti a corsi di laurea universitari nell'anno accademico 2024/2025 contributi per il pagamento della retta di iscrizione a Collegi di merito riconosciuti e accreditati dal MUR e presso le strutture CampusX Chieti, CampusX Roma e CampusX Bari. L'Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo della retta annuale, parametrata all'effettiva permanenza presso il Collegio - a decorrere dal mese di Settembre del 2024 fino a Luglio 2025 - e riconosce altresì il diritto al contributo per gli anni accademici successivi, nella misura determinata dal Bando "Collegi" relativo a ciascun anno accademico, fermo restando

il permanere e il raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 3 e 4 e al rispetto degli adempimenti di allegazione di cui all'art. 9.

2. Nell'anno accademico conclusivo del corso di studi il contributo può essere erogato fino all'effettiva conclusione dell'anno accademico, e comunque non oltre il mese di aprile.
3. L'Inps pone a concorso **n. 477** contributi per l'anno accademico 2024/2025 di cui:
 - a) **n. 412** contributi per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie;
 - b) **n. 50** contributi per la Gestione Magistrale;
 - c) **n. 15** contributi per la Gestione Postelegrafonici.
4. L'importo massimo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato nei limiti di cui alla seguente tabella:

ISEE min	Limite massimo retta x
fino a € 20.000,00	€ 12.500,00
da € 20.000,01 a € 28.000,00	€ 11.500,00
da € 28.000,01 a € 36.000,00	€ 10.500,00
oltre € 36.000,00	€ 9.500,00

Articolo 3 - Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art.1, commi 3 e 4, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica; l'eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall'età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all'anno accademico oggetto del bando, senza soluzione di continuità, e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo

- grado e negli anni ordinari del ciclo di studi, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado;
- b) essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda;
 - c) non aver superato il 26° anno di età alla data di scadenza del bando;
 - d) non essere stati allontanati da una struttura collegiale per motivi disciplinari o per altri casi che abbiano determinato la revoca del beneficio per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria;
 - e) non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso;
 - f) non fruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore ad € 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni pubbliche o private per l'anno accademico 2024/2025 e di non essere assegnatari di un posto in Collegio nelle strutture di proprietà dell'Istituto.

Articolo 4 - Requisiti di mantenimento del contributo

1. Gli studenti vincitori non devono presentare domanda per gli anni successivi, in quanto ammessi automaticamente per tutta la durata legale del corso di studi universitari, anche nel passaggio da laurea triennale a laurea magistrale, purché lo studente si laurei in corso e il passaggio avvenga nella prima data possibile di immatricolazione; in tal caso lo studente conserva il diritto ad un posto nel Collegio di assegnazione senza rinnovare la domanda di partecipazione fermo restando quanto stabilito al comma 2 e 4.
2. I requisiti di merito per il mantenimento del contributo per gli anni successivi a quello di ammissione sono quelli previsti nell'allegato 1 al presente bando.
3. Allo studente viene revocato il contributo qualora:
 - ✦ vengano meno i requisiti di cui al precedente articolo 3 punti c) d) e) f) del presente bando. Nel solo caso di durata del corso di laurea superiore a 5 anni si mantiene il contributo fino al 27° anno di età;

- ✦ non abbia superato tutti gli esami relativi all'anno accademico di riferimento, prescritti dalla facoltà (o altra struttura didattica di riferimento) o indicati nel piano di studi individuale approvato, con votazione media non inferiore a 24/30 o con votazione di laurea triennale equivalente: tale requisito deve permanere per tutto il periodo di studio (vedi allegato 1);
 - ✦ non abbia provveduto nei termini a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 9.
4. Per la determinazione dell'importo del contributo, così come stabilito dal Bando di concorso relativo all'anno accademico da frequentare, il richiedente dovrà presentare la dichiarazione ISEE universitaria, **entro il 30 giugno di ciascun anno** e secondo le modalità di cui all'art. 7. **In caso di mancata presentazione della DSU, entro il predetto termine, allo studente sarà attribuito il valore ISEE massimo previsto dal Bando del relativo anno accademico.**
 5. Lo studente vincitore per mantenere il contributo per gli anni accademici successivi dovrà rendere in procedura **formale istanza di rinnovo attestante il permanere dei requisiti** di cui al Bando di ammissione.
 6. In caso di **passaggio di corso di laurea occorrerà** accedere in procedura e indicare il nuovo corso di laurea; in caso di **trasferimento da un Collegio all'altro** lo studente dovrà - entro 10 giorni dal passaggio - accedere in procedura e indicare il Collegio prescelto e allegare la nuova documentazione (contratto e fattura). Il trasferimento decorre dal primo giorno del mese successivo all'allegazione in procedura.
L'Istituto non si assume alcuna responsabilità riguardo il contenuto della stipula di contratti di ospitalità stipulati dagli studenti con i Collegi.
 7. Lo studente assegnatario del contributo che intenda frequentare un periodo di studio all'estero aderendo al **progetto Erasmus** o equivalenti, dovrà darne comunicazione in procedura entro 10 gg dalla notifica dell'Università, allegando la dichiarazione di adesione al progetto, la fattura e il contratto relativo all'effettiva permanenza in collegio. Nel caso lo studente assegnatario del contributo decida di aderire al

progetto Erasmus durante l'anno accademico dovrà allegare oltre alla dichiarazione di adesione al progetto anche la nuova documentazione: la fattura e il contratto rideterminati all'effettiva permanenza in collegio. Solo in questo caso ha diritto a mantenere il contributo in quello o altro Collegio di merito, al suo rientro in Italia.

Articolo 5 – Credenziali d'accesso del soggetto richiedente e fornitore

1. Per la presentazione della domanda per partecipare al presente Bando di concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. I soggetti fornitori, per gli adempimenti di cui all'art. 9, commi 3 e 4, per la visualizzazione delle pratiche di competenza dovranno chiedere alla Direzione Regionale INPS nel cui ambito territoriale insiste la sede legale del Collegio, l'abilitazione alla procedura utilizzando l'apposito modulo, pubblicato nella sezione del sito Inps dedicata al concorso.

Articolo 6 - Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal beneficiario richiedente la prestazione, come individuato dall'articolo 1, commi 3 e 4 esclusivamente on-line, pena l'improcedibilità della stessa, con le seguenti modalità: entrare nella propria area riservata del sito www.inps.it, digitare nella stringa di ricerca "Portale Prestazioni welfare" e cliccare su "Approfondisci"; successivamente cliccare su "Accedi all'area tematica". All'interno del portale cliccare su "Vai a gestione domanda" e infine sulla scheda "Presentazione domanda" cliccare "Utilizza il servizio"; selezionare la prestazione "Collegi Universitari". In alternativa, è possibile accedere al servizio digitando

“Portale Prestazioni Welfare” nel motore di ricerca del sito ed effettuare i passaggi sopra indicati.

2. Nel caso sia presente più di un potenziale titolare all'interno dello stesso nucleo familiare è sufficiente che il richiedente ne indichi solo uno nella domanda di partecipazione.
3. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione “Le mie domande”, all'interno dell'area riservata.
4. Nel caso di due o più domande presentate dallo stesso richiedente verrà istruita l'ultima domanda valida presentata.
5. Il Beneficiario deve obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti nel modulo di domanda.

Si evidenzia che nel solo caso in cui è richiesto come requisito di partecipazione il voto di diploma, tale voto verrà acquisito attraverso protocollo telematico con il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e non dovrà essere indicato in fase di domanda. Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il 19/08/2024) alla propria Area riservata per verificare la correttezza del voto, per modificarlo qualora si rilevino difformità o per procedere all'inserimento in caso di mancata acquisizione. Decorso il predetto termine i dati a sistema si intenderanno confermati.

6. L'Inps controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal presente Bando e comunica: l'accettazione della domanda o il rigetto, con l'invito a presentare richiesta di riesame in procedura per modificare i dati ovvero integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti. Le informazioni richieste potranno essere modificate o integrate entro 7 giorni dalla scadenza del bando (quindi entro il **19 agosto 2024**) nella sezione “le mie domande” con la funzione “modifica dati per riesame”. Decorso tale termine, i dati a sistema si intenderanno confermati.
7. L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 14 del presente bando.

8. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
9. La domanda deve essere trasmessa dal beneficiario richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente bando, a decorrere **dalle ore 12,00 del giorno 16 luglio 2024 e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 agosto 2024.**
10. **Gli studenti già vincitori delle precedenti edizioni**, non dovranno presentare una nuova domanda per la frequenza per l'anno accademico 2024/2025, fatta salva la necessità di rendere in procedura l'“**Istanza di rinnovo**” Nel caso di presentazione di una nuova domanda, il richiedente che risulterà ammesso con riserva al beneficio, verrà considerato rinunciatario del precedente beneficio. La posizione sarà altresì disciplinata dal presente Bando di concorso.
11. **Nel caso lo studente già vincitore delle precedenti edizioni non intenda usufruire del beneficio per gli anni successivi**, dovrà inserire in procedura la “rinuncia” al beneficio.

Articolo 7 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve avere già presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE Universitario, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. Il sistema non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, anche se valida e anche se presentata entro la data di scadenza del bando.
3. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è funzionale alla determinazione della posizione in graduatoria e alla quantificazione dell'importo del contributo spettante.
4. L'utente deve richiedere la certificazione ISEE 2024. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2024 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
5. **Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la classe di indicatore ISEE massima indicata nella tabella di riferimento.** L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando (entro il **19 agosto 2024**).
6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati.

Articolo 8 – Graduatoria – Criteri e adempimenti

1. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale www.inps.it nella specifica sezione riservata al concorso entro il **10 settembre 2024**.
2. Con precedenza assoluta per gli orfani e loro equiparati, la graduatoria del concorso è predisposta sommando il punteggio del merito scolastico, rapportato in centesimi, con quello relativo al punteggio corrispondente

alla classe di Indicatore ISEE Universitario 2024, come di seguito indicato:

ISEE	Punti
Pari o inferiore a € 8.000,00	25
Da € 8.000,01 a € 16.000,00	20
Da € 16.000,01 a € 24.000,00	15
Da € 24.000,01 a € 32.000,00	10
Da € 32.000,01 a € 44.000,00	5
Superiore a € 44.000,00	0

3. Ai fini della formazione della graduatoria, se lo studente, nell'anno accademico 2024/2025 dovrà iscriversi al primo o al secondo anno di corso, ai fini del merito scolastico si terrà conto della votazione conseguita con il diploma di maturità o al termine degli studi del ciclo secondario di secondo grado o assimilabili, rapportata in centesimi.
4. Ai fini della formazione della graduatoria, se lo studente, nell'anno accademico 2024/2025, dovrà iscriversi al terzo anno o ad anni successivi o a corsi di laurea magistrale, si terrà conto della votazione media ponderata conseguita nell'anno accademico 2022/2023, prendendo in considerazione tutti gli esami dell'anno accademico 2022/2023 prescritti dalla Facoltà (o altra struttura didattica di riferimento) o indicati dal piano di studi individuale approvato dagli organi competenti (es. 30/30 corrisponde a 100 punti), oppure sulla base della votazione del diploma di laurea, qualora quest'ultimo sia già stato conseguito (es. voto di laurea 110/110 corrisponde a 100 punti).
5. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE inferiore. In caso di persistente parità, la precedenza sarà attribuita al candidato di età anagrafica maggiore.

6. **Lo studente iscritto alla Gestione Magistrale e alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali**, che ha titolo di ammissione con riserva al beneficio, sarà assegnatario del contributo Gestione magistrale. **Qualora non sia in posizione utile per ottenere il beneficio Gestione magistrale**, sarà verificato il diritto al beneficio Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. **Nel caso lo studente non accetti il beneficio Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali**, sarà posizionato in lista d'attesa, e a seguito di eventuale scorrimento della graduatoria per rinunce, avrà la possibilità di subentrare solo come beneficiario Gestione magistrale.
7. L'ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione "Graduatoria" dell'Area riservata. Nella sezione "Comunicazioni Graduatoria" saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione.

Articolo 9 – Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. **Entro il 26 Settembre 2024** lo studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi dei criteri di elaborazione della graduatoria di cui all'art. 8, dovrà accedere in procedura, sul sito entrare in "Accedi", in alto a destra, accedendo attraverso le proprie credenziali di accesso (SPID/CIE/CNS) digitare "Portale Prestazioni Welfare", successivamente cliccare su "Gestione Benefici" ed effettuare i seguenti adempimenti:
 - a) dichiarare di non essere stato allontanato da una struttura collegiale per motivi disciplinari o per altri casi che abbiano determinato la revoca del beneficio per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria;
 - b) dichiarare di non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso;
 - c) dichiarare di essere iscritto ad una Università;
 - d) dichiarare di essere iscritto ad un Collegio di cui all'art. 2, comma 1, e caricare in procedura il contratto o la documentazione atta ad attestare l'iscrizione al Collegio del beneficiario. Il documento dovrà

essere datato e firmato dal legale rappresentante del Collegio (strutture CampusX, Collegi di merito accreditati dal MUR). Il contratto stipulato con la struttura Collegiale o la documentazione sostitutiva dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:

- l'individuazione del beneficiario della prestazione;
 - la durata complessiva;
 - la denominazione, la località, i recapiti telefonici ed e-mail della struttura di destinazione;
 - l'individuazione dei servizi offerti dal Collegio;
 - costo della retta annuale;
- e) compilare l'atto di delegazione di pagamento on line con il quale il richiedente la prestazione delega l'Inps al pagamento della somma, per l'importo della somma spettante all'avente diritto ai sensi dell'art. 11, in favore del Collegio. Il richiedente dovrà prestare particolare cura nel compilare il campo relativo al codice fiscale del Collegio scelto per consentire al Collegio gli adempimenti di cui ai commi successivi;
- f) rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps al Collegio scelto, nei casi previsti dal successivo articolo 13 del presente bando;
- g) caricare in procedura copia della fattura con l'indicazione del beneficiario, per l'importo corrispondente al 50% del costo della retta annuale. Qualora il collegio non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che certifichi la prestazione del servizio in favore del beneficiario;
- h) dichiarazione di essere in attesa del **risultato del test d'ingresso all'Ateneo di interesse, flaggando l'apposito tasto funzione**. Tale dichiarazione comporta una proroga dei termini di presentazione della documentazione di cui alle lettere c), d), e) f) g) h) solo dopo la conoscenza dell'esito del test, comunque non oltre **il 17 ottobre 2024;**

- i) **completate le operazioni di cui alle lettere precedenti, utilizzare il tasto funzione "Invio dati ad INPS", per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta la verifica della documentazione allegata. Il non utilizzo del tasto funzione "Invio dati ad INPS", porterà alla rinuncia del beneficio per mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente articolo.**

È onere del richiedente assicurarsi che il Collegio prescelto abbia preso visione del presente Bando e di tutti gli adempimenti a suo carico.

2. La documentazione prevista al comma 1, lettera d) e) f) g), dovrà essere presentata ogni anno, dagli studenti già vincitori del contributo, contestualmente alla Dichiarazione attestante il permanere dei requisiti.
3. Entro tre giorni dalla compilazione on line, a cura del richiedente, della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d) e dell'atto di delega di cui al comma 1, lettera e), il Collegio dovrà accedere alla procedura on line e procedere all'accettazione della predetta delega di pagamento e alla conferma della predetta dichiarazione.
4. Al fine di consentire all'Istituto di poter procedere con il pagamento delle spettanze dovute, il Collegio dovrà altresì caricare in procedura i seguenti documenti, recanti la denominazione della struttura così come conosciuta presso l'Anagrafica tributaria, entro il 04/11/2024:
 - dichiarazione sostitutiva di assenza carichi pendenti, a firma del Direttore del Collegio, conforme al modello in allegato al presente bando, e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante;
 - dichiarazione di tracciabilità dei flussi conforme al modello in allegato al presente bando, e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante e di tutti i soggetti autorizzati alla gestione del conto dedicato;
5. La documentazione prevista al precedente comma 4, dovrà essere presentata ogni anno, anche per gli studenti già vincitori del contributo.

6. **Lo studente ammesso con riserva che non intende usufruire del beneficio**, dovrà provvedere, negli stessi termini di cui al comma 1 del presente articolo, all’inserimento in procedura della **“Rinuncia” al beneficio, flaggando l’apposito tasto funzione.**
7. **In caso di mancato rispetto degli adempimenti e dei termini di cui alle lettere del comma 1 e dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo**, il beneficiario ammesso con riserva **verrà comunque considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.**

Articolo 10 – Scorrimento della graduatoria - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L’Istituto procederà a due scorrimenti della graduatoria, il primo entro **l’8 Ottobre 2024**, il secondo entro il **28 Ottobre 2024**. L’ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione “Graduatoria” dell’Area riservata. Nella sezione “Comunicazioni Graduatoria” saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione.
2. I beneficiari subentrati a seguito del primo scorrimento della graduatoria dovranno procedere agli adempimenti di cui all’art. 9, entro il giorno 18 Ottobre 2024; i beneficiari subentrati con il secondo scorrimento, entro il **9 Novembre 2024**. **Scaduti i predetti termini** senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all’art. 9, **il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.**
3. L’Istituto entro il **20 Dicembre 2024** pubblicherà sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, gli elenchi degli studenti ammessi definitivamente al beneficio di cui al presente Bando.
4. Tutti i posti che si renderanno disponibili o vacanti per rinuncia in seguito alla pubblicazione della graduatoria potranno essere eventualmente riassegnati ove vi siano risorse residue disponibili, con specifico bando a partire dal mese di febbraio 2025 a candidati risultati idonei che siano comunque già iscritti in un collegio di merito, o nelle

strutture citate di Campus X, secondo l'ordine di posizionamento in graduatoria.

Articolo 11– Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 4, il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario, figlio o orfano di iscritto alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali e alla Gestione Postelegrafonici, è determinato in misura percentuale **sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo della retta annuale**, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE	Contributo INPS	Limite massimo retta
fino a € 8.000,00	95%	€ 12.500,00
da € 8.000,01 a € 12.000,00	92%	€ 12.500,00
da € 12.000,01 a € 16.000,00	88%	€ 12.500,00
da € 16.000,01 a € 20.000,00	84%	€ 12.500,00
da € 20.000,01 a € 24.000,00	79%	€ 11.500,00
da € 24.000,01 a € 28.000,00	75%	€ 11.500,00
da € 28.000,01 a € 32.000,00	70%	€ 10.500,00
da € 32.000,01 a € 36.000,00	65%	€ 10.500,00
da € 36.000,01 a € 44.000,00	60%	€ 9.500,00
da € 44.000,01 a € 56.000,00	55%	€ 9.500,00
oltre € 56.000,00	50%	€ 9.500,00

2. Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo della retta annuale come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 9, comma 1 punto e), ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo della retta è superiore a quest'ultimo. Le somme ulteriori eventualmente dovute al collegio saranno a carico dello studente.
3. Per i figli o orfani ed equiparati di iscritti e pensionati iscritti alla gestione Magistrale, il contributo sarà pari alla retta nei limiti degli importi massimi concedibili – in dipendenza dell'ISEE – indicati all'art. 2, comma 4. Le somme ulteriori eventualmente dovute al collegio saranno a carico dello studente.
4. Per i vincitori, entro il giorno **11 dicembre 2024**, l'Istituto disporrà nei confronti dei Collegi, il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi dal presente articolo.
5. Entro il 27 giugno 2025, il richiedente dovrà caricare in procedura:
 - a) dichiarazione del Collegio del periodo di frequenza per l'anno accademico 2024/2025, datato e firmato dal legale rappresentante;
 - b) copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al saldo.
6. Entro il **23 luglio 2025** a seguito della corretta acquisizione in procedura della documentazione di cui al precedente comma nei termini ivi previsti, l'Inps erogherà a favore dei Collegi il restante 50%.

Articolo 12 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione di cui al presente Bando dovrà essere acquisita attraverso l'apposita procedura informatica.

Articolo 13 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e in caso di ritiro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione entro i termini previsti dal bando, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto nei confronti dei Collegi.

2. In caso di ritiro dal Collegio entro il **2 novembre 2024**, l'Istituto non procederà ad erogare l'acconto.
3. In caso di ritiro a decorrere dal **3 novembre 2024** il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto nei confronti dei Collegi, fatta salva la quota di retta effettivamente dovuta dal richiedente per il periodo di permanenza presso il Collegio, che dovrà essere comprovata caricando la relativa fattura e la dichiarazione da parte del Collegio del periodo di frequenza. Inoltre, non si procederà al versamento del saldo.
4. Nel solo caso in cui il ritiro successivamente al sia dovuto a gravi motivi di salute, debitamente certificati in procedura, non si procederà al recupero dell'acconto nei confronti del richiedente la prestazione.

Articolo 14 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000.

Articolo 15 – Istanze di riesame e ricorsi

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 16 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore provinciale competente per territorio.

Articolo 17 – Note informative

1. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 11 luglio 2024

f.to in originale

Giorgio Fiorino

Direttore centrale